

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Genova – le agevolazioni fiscali per i soggetti danneggiati dal crollo del ponte
- 5 | Ischia – agevolazioni fiscali per le zone colpite dal terremoto
- 5 | Società in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria - esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR

Prassi

- 6 | STP - commercialista iscritto nell'elenco speciale dell'albo – non è un socio professionista
- 6 | STP – senza maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per quote e per teste c'è la cancellazione dall'albo
- 6 | Branch exemption - no alla integrativa "a sfavore"
- 6 | ACE – chiarimenti per le società cooperative agricole
- 6 | ACE – chiarimenti sulla stabile organizzazione
- 6 | ACE - conferimenti e utili accantonati a riserva
- 6 | ACE - incrementi di crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo
- 7 | Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria
- 7 | Rivalsa IVA non esercitabile dalla cancellazione dal registro delle imprese
- 8 | Omessa presentazione liquidazioni periodiche Iva - adempimento spontaneo
- 8 | Box auto ceduto separatamente dall'abitazione principale - plusvalenza da cessione infraquinquennale
- 8 | Assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale – trattasi di collaborazioni coordinate e continuative
- 8 | Art-bonus - erogazioni liberali per il restauro di un edificio monumentale
- 8 | Art-Bonus – non ammesse le erogazioni liberali per il generico sostegno di una Fondazione
- 8 | Attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario - qualificazione fiscale
- 9 | Niente diritto alla detrazione per la Comunanza Agraria
- 9 | Convention e altri eventi offerti a soggetti non residenti - Trattamento IVA
- 9 | Patent box – reddito agevolabile superiore all'utile civilistico
- 9 | Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - passaggio al regime forfetario
- 10 | Trasferimento credito IVA nel contesto dell'apporto di una pluralità di immobili prevalentemente locati
- 10 | Contratto di Tolling e Sub-tolling relativo alla produzione di energia - trattamento IVA dei servizi

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 11 | Causali contributo sopresse

L'Agenzia delle entrate informa

- 12 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 13 | Consiglio nazionale commercialisti | ✓ Bilancio enti locali – parere dell'organo di revisione |
|----|------------------------------------|--|

Ordinary Assist

Consiglio nazionale del notariato	✓ Atti preordinati alla trasformazione del territorio - trattamento tributario ✓ Iscrizione immediata dell'atto nel registro delle imprese
-----------------------------------	---

Ordinary Assist

NORMATIVA

<p>Genova – le agevolazioni fiscali per i soggetti danneggiati dal crollo del ponte Previste una serie di agevolazioni fiscali per i soggetti che a vario titolo sono stati danneggiati dal crollo del ponte Morandi, tra cui la non concorrenza al reddito ed esenzione Imu e Tasi per gli immobili sgomberati, non concorrenza al reddito e al valore della produzione per gli immobili danneggiati e creazione di una ZFU all'interno del comune di Genova.</p>	<p><i>Artt. 3 – 4 - 8 decreto-legge 28/9/18, n. 109 convertito con legge 16/11/18, n. 130 (G.U. n. 269 del 19/11/18)</i></p>
<p>Fabbricati sgomberati (art. 3) - i redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del ponte, a decorrere dall'anno d'imposta in corso al 29/9/18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires fino al 31/12/20. • sono esenti dall'Imu e dal Tasi, a decorrere dalla 1° rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31/12/20. <p>Fabbricati danneggiati (art. 3) - per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap per le persone fisiche e giuridiche.</p> <p>Bollo e registro (art. 3) - le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili sgomberati o danneggiati ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA fino al 31/12/20 in conseguenza dell'evento.</p> <p>Imposta di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali (art. 3) – non sono soggetti, a far data dal 14/8/18, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento. Resta fermo l'adempimento degli obblighi dichiarativi.</p> <p>Sospensione termini tributari - i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi gli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati, sono sospesi dal 14/8/18 al 31/12/19.</p> <p>Contributi a imprese e liberi professionisti (art. 4) - alle imprese e liberi professionisti che nel periodo dal 14/8/18 al 29/9/18 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, con sede operativa nelle zone oggetto di alcune ordinanze sindacali, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100% del decremento, nel limite massimo di 200.000 euro.</p> <p>Istituita la ZFU (art. 8) - istituita nella città di Genova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento; l'ambito territoriale della ZFU è definito con provvedimento del Commissario delegato. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo 14/8/18 al 30/9/18, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, riferite al periodo di imposta in corso al 20/11/18, in alternativa ai benefici fiscali di cui all'art. 3 e al contributo di cui all'art. 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di 100.000 euro; b) esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 200.000 euro per ciascun periodo di imposta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; 	

Ordinary Assist

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.

Le esenzioni:

- spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 31/12/18.
- sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee sul «de minimis» per gli aiuti di stato.

Ischia – agevolazioni fiscali per le zone colpite dal terremoto

Previste una serie di agevolazioni fiscali per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21/8/17.

*Artt. 17 - 33 – 34 - 35
decreto-legge 28/9/18, n.
109 convertito con legge
16/11/18, n. 130 (G.U. n.
269 del 19/11/18)*

Canone RAI (art. 33) - il pagamento del canone RAI è **sospeso fino al 31/12/20**. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dall'1/1/21.

Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 34) - sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **in scadenza nel periodo dal 29/9/18 al 31/12/20**. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati. Gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 31/1/21, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Termini per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 35) - i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali, sono **sospesi dal 29/9/18 al 31/12/20 e riprendono a decorrere dall'1/1/21**.

Società in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria - esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR

Le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento:

- delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;
- del contributo, previsto dall'art. 2, co. 31, della legge n. 92/2012, per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni a carico del datore di lavoro.

Tali benefici sono riconosciuti **per gli anni 2020 e 2021**, nel limite di spesa complessivo di 16.000.000 euro per ciascuno anno.

*Art. 43 bis decreto-legge
28/9/18, n. 109 convertito
con legge 16/11/18, n. 130
(G.U. n. 269 del 19/11/18)*

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>STP - commercialista iscritto nell'elenco speciale dell'albo – non è un socio professionista</p> <p>Il commercialista iscritto nell'elenco speciale (riservato a coloro che non possono esercitare la professione per incompatibilità) di cui all'art. 34 dell'ordinamento professionale può partecipare a una società tra professionisti (STP) in qualità di socio di investimento ovvero in qualità di socio che fornisce prestazioni tecniche, ma non come socio professionista.</p>	CNDCEC, P/O n. 55/2018
<p>STP – senza maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per quote e per teste c'è la cancellazione dall'albo</p> <p>La STP che non presenta la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per quote e per teste, può essere cancellata dalla sezione speciale dell'Albo dei dottori commercialisti.</p>	CNDCEC, P/O n. 180/2018
<p>Branch exemption - no alla integrativa "a sfavore"</p> <p>L'opzione per il regime di branch exemption è irrevocabile, ai sensi dell'art. 168-ter, co. 2, del Tuir per evitare un uso strumentale basato esclusivamente sulle diverse valutazioni di opportunità delle imprese residenti. Ne deriva che la scelta liberamente esercitata dal contribuente non può essere modificata a seguito di un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati successivamente, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa "a sfavore" con integrazione dei versamenti dovuti, oltre a interessi e sanzioni.</p>	Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 13 del 28/11/18
<p>ACE – chiarimenti per le società cooperative agricole</p> <p>Una cooperativa agricola che determina il reddito con il regime analitico rientra nel campo di applicazione dell'ACE. Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti.</p>	Agenzia delle entrate, risposte n. 86 del 27/11/18 (interpello)
<p>ACE – chiarimenti sulla stabile organizzazione</p> <p>La base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31/12/10 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data. Occorre, pertanto, determinare l'ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31/12/10 per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione Italiana di un soggetto estero. Solo quando sarà superato il dato di partenza del 2010 gli incrementi di fondo di dotazione potranno risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale.</p>	Agenzia delle entrate, risposta n. 87 del 27/11/18 (interpello)
<p>ACE - conferimenti e utili accantonati a riserva</p> <p>Se il contribuente presenta una base ACE mista, composta cioè sia da conferimenti che da utili accantonati, laddove compia una o più operazioni di cui all'art. 10 del decreto ACE (eventi considerati sterilizzanti la base ACE), dovrà apportare riduzioni fino a concorrenza dell'importo della base ACE formata dai soli conferimenti. Infatti, è entro tali limiti che può prodursi l'effetto duplicativo del beneficio fiscale. Una volta neutralizzata la base ACE frutto degli apporti di capitale, residua quella alimentata da utili non distribuiti che restano nell'economia della società, non confluendo alle società del gruppo.</p>	Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 12 del 6/11/18 (sul sito il 26/11/18)
<p>ACE - incrementi di crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo</p> <p>I crediti da finanziamento verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo rappresentano uno strumento idoneo a moltiplicare la fruizione infragruppo dell'agevolazione ACE. Per tale ragione, l'art. 10, co. 3, lettera e), del decreto ACE</p>	Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 11 del 6/11/18 (sul sito il 26/11/18)

Ordinary Assist

<p>prevede la riduzione della base di calcolo dell'ACE del soggetto che presenta un incremento dei finanziamenti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/10. Tuttavia, il finanziatore (intendendosi colui che ha registrato il predetto incremento di crediti) potrà richiedere la disapplicazione della norma antielusiva in esame laddove il destinatario del finanziamento non abbia, a sua volta, eseguito alcuna delle operazioni duplicative del beneficio di cui all'art. 10 del decreto ACE, vale a dire: conferimenti in denaro, finanziamenti a soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo.</p>	
<p>Il destinatario del finanziamento, tuttavia, potrebbe presentare una propria base ACE alimentata (anche) da apporti di capitale. Ne consegue che, fino a concorrenza della riduzione operata, si deve escludere che l'incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore abbia avuto un effetto duplicativo del beneficio ACE nell'ambito del gruppo. Entro tali limiti, il finanziatore potrà disapplicare l'art. 10, co. 3, lettera e), del decreto ACE.</p>	
<p>Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria Con riferimento a una società sottoposta a un "concordato con continuità aziendale" sono state fornite precisazioni circa il trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria, nonché di quella derivante dalla conversione del 5% dei debiti non strategici in capitale sociale, ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 88, co. 4-ter, del Tuir e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identificazione delle perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'art. 117 del Tuir e non ancora utilizzate; • le modalità di erosione degli interessi passivi di cui all'art. 96, co. 4, del Tuir; • le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi; • l'applicazione dell'art. 88, co. 4-bis, del Tuir ai componenti derivanti dalla conversione. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 85 del 26/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Con riferimento alle perdite fiscali trasferite al consolidato e non ancora utilizzate, è stato chiarito che, poiché gli interessi passivi progressi al pari delle perdite pregresse rappresentano delle poste fiscali che negli esercizi successivi potrebbero dar luogo alla determinazione di un minor reddito imponibile, anche in relazione a tali oneri finanziari trova applicazione la medesima regola di consumazione integrale prevista per le perdite fiscali. Dunque, tali interessi passivi devono intendersi consumati e non più riportabili negli esercizi successivi fino a concorrenza della sopravvenienza attiva detassata. Pertanto, il contribuente, in relazione all'utilizzo della perdita d'esercizio, dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF nel modello della dichiarazione dei redditi per un importo pari alla differenza tra la sopravvenienza attiva e la perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva), le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate e gli interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96, co. 4, del Tuir. Di conseguenza, l'ammontare della perdita trasferita al consolidato e non utilizzata dalla <i>fiscal unit</i>, sottratta dalla sopravvenienza attiva, sarà compensata nel modello CNM riducendo l'importo rilevato nel rigo CS1 che, pertanto, dovrà risultare ridotto rispetto all'anno precedente per l'importo delle perdite pregresse che risultano erose. Per quanto concerne gli interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96, co. 4, del Tuir sottratti dalla sopravvenienza attiva, dovrà emergere un'apposita variazione in diminuzione. Nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare degli interessi passivi indeducibili riportati dovrà essere ridotto per una quota pari a quelli utilizzati in applicazione del citato art. 88, co. 4 - ter del Tuir. Laddove in applicazione dei corretti principi contabili, la contabilizzazione della conversione evidenzia un provento, quest'ultimo concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo le modalità disposte nel citato art. 88, co. 4 - bis.</p>	
<p>Rivalsa IVA non esercitabile dalla cancellazione dal registro delle imprese In caso di mancato pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente del bene o del servizio l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'IVA pagata all'Erario, ma non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica. Il diritto di rivalsa, pur</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 84 del 26/11/18 (interpello)</i></p>

Ordinary Assist

<p>astrattamente riconosciuto, non è più giuridicamente esercitabile dalla società a far data dalla cancellazione della società cessionaria dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c. che ha comportato l'estinzione societaria definitiva e la conseguente perdita della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio istante.</p>	
<p>Omessa presentazione liquidazioni periodiche Iva - adempimento spontaneo Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate e quelli relativi alle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA. Forniti al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 314644 del 23/11/18</i></p>
<p>Box auto ceduto separatamente dall'abitazione principale - plusvalenza da cessione infraquinquennale Il vincolo pertinenziale stabile e duraturo che deve intercorrere tra la cosa principale e la cosa accessoria è destinato a venir meno nel momento in cui venga alienato il box separatamente dall'abitazione principale. La cessione della pertinenza unitamente all'abitazione principale, entro cinque anni dall'acquisto non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, l'unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, nel caso in cui la pertinenza venga ceduta separatamente dall'abitazione principale. In tale ipotesi, infatti, si elide il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza rispetto al bene principale, per cui l'operazione posta in essere assume una diversa connotazione, avendo ad oggetto un immobile che non può essere assimilato all'abitazione principale di cui alla citata norma (art. 67, co. 1, lettera b, del Tuir).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 83 del 22/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale – trattasi di collaborazioni coordinate e continuative Gli importi derivanti dal contratto di Leva civica volontaria regionale sono produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali importi in quanto redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente (art. 8, co. 1, del TUIR), rilevando ai fini del limite di reddito (2.840,51 euro) previsto dall'art. 12, co. 2, del TUIR per essere considerato familiare fiscalmente a carico.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 82 del 22/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Art-bonus - erogazioni liberali per il restauro di un edificio monumentale Le erogazioni liberali destinate al restauro di un edificio monumentale sono ammissibili al beneficio dell'Art-Bonus dal momento che il bene culturale è di proprietà del Comune e che gli interventi così come prospettati nell'istanza rientrano tra quelli espressamente previsti, vale a dire "interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 81 del 22/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Art-Bonus – non ammesse le erogazioni liberali per il generico sostegno di una Fondazione Sono ammissibili al beneficio dell'Art-Bonus solamente le erogazioni liberali destinate a una Fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della Fondazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 78 del 22/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario - qualificazione fiscale Disposizioni provinciali che mirano a sostituire il preesistente criterio di determinazione dell'entità dei contributi consortili con un nuovo criterio più articolato non più basato</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 80 del 22/11/18 (interpello)</i></p>

Ordinary Assist

<p>esclusivamente sulla superficie dei terreni ma anche sui volumi d'acqua utilizzati, al fine di incentivare il risparmio della risorsa idrica per l'irrigazione collettiva in linea con la normativa europea (direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo), non hanno riflessi sulla qualificazione fiscale di non commercialità delle attività istituzionalmente proprie svolte, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. In sostanza, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario mantengono la qualifica di enti non commerciali.</p>	
<p>Niente diritto alla detrazione per la Comunanza Agraria Non sussistono i presupposti impositivi per l'assoggettamento ad IVA delle somme erogate dalla Regione alla Comunanza Agraria sia sotto il profilo soggettivo, in quanto la stessa non svolge alcuna attività d'impresa ma si limita piuttosto a svolgere una mera attività di interlocuzione con la Regione diretta all'ottenimento del finanziamento necessario a sostenere le spese per la predisposizione dei piani forestali, sia sotto il profilo oggettivo in quanto dette somme costituiscono erogazioni di denaro dirette al raggiungimento di interessi di carattere generale che si concretizzano nella realizzazione dei piani forestali che rappresentano uno strumento conoscitivo del patrimonio forestale nonché un mezzo per la disciplina del patrimonio silvo-colturale che gli enti facenti parte del raggruppamento svolgono a favore della collettività (uso civico di legnatico). Ne consegue che, non svolgendo alcuna attività rilevante agli effetti dell'IVA, l'interpellante non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, ai sensi dell'art. 19, co. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che per lo stesso ente costituirà un mero elemento di costo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 79 del 22/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Convention e altri eventi offerti a soggetti non residenti - Trattamento IVA I servizi "obbligatori" e quelli "aggiuntivi" (congressi, convegni, esposizioni, eventi) ancorché organizzati all'interno dell'immobile (e annesso parco) non possono essere ricompresi nella nozione di "servizi generici" di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto riferibili alla prestazione "principale" di messa a disposizione in uso del compendio o parti di esso e, pertanto, ad essa "accessori". Ne consegue che, ai fini del trattamento IVA, le prestazioni di servizi in oggetto sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 7-quater, co. 1, lettera a), applicabile in combinato disposto con l'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 77 del 22/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Patent box – reddito agevolabile superiore all'utile civilistico Se il reddito agevolabile costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei software al netto dei relativi costi è superiore all'utile civilistico, l'agevolazione determina l'azzeramento del reddito imponibile complessivo e, eventualmente, consente di determinare una perdita fiscale di periodo. Il risultato negativo che ne deriva, a prescindere dalla circostanza per cui sia determinato l'effetto premiale del regime agevolativo Patent Box, deve concorrere alla formazione del reddito dei periodi d'imposta successivi seguendo le ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle perdite pregresse contenute nell'articolo 84 del Tuir.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 74 del 19/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - passaggio al regime forfetario Non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per coloro che già lo applicavano prima del 31/12/14, è possibile scegliere - avendone i requisiti - di applicare per l'anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, è possibile usufruire dell'aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 72 del 20/11/18 (interpello)</i></p>

Ordinary Assist

<p>Trasferimento credito IVA nel contesto dell'apporto di una pluralità di immobili prevalentemente locati</p> <p>Considerata l'assimilazione dell'apporto di una pluralità di immobili prevalentemente locati con il conferimento o cessione d'azienda è possibile trasferire l'intero "credito IVA" (al netto dei soli importi compensati fino alla data dell'apporto), maturato in capo alla conferente, con le medesime modalità adottate nel caso di operazioni straordinarie. Il trasferimento dell'intero credito IVA, maturato fino alla data in cui l'operazione di apporto produce effetti, deve quindi ritenersi efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a prescindere dall'osservanza della procedura formale di cessione prevista dalla legge sulla contabilità di Stato di cui al regio decreto n. 2440/1923. Al fine di dare evidenza dell'apporto, il conferente compila la dichiarazione IVA/2019 (anno d'imposta 2018) attenendosi alle istruzioni per i "Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 71 del 20/11/18 (interpello)</i></p>
<p>Contratto di Tolling e Sub-tolling relativo alla produzione di energia - trattamento IVA dei servizi</p> <p>Le quote di emissione costituiscono, ai fini IVA, beni immateriali la cui compravendita costituisce, ai sensi dell'art. 3, co. 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, una prestazione di servizi da assoggettare ad IVA, con l'aliquota ordinaria del 22%. È applicabile il reverse charge ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. d - bis), del D.P.R. n. 633/1972.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 69 del 19/11/18 (interpello)</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI			
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI			
CAUSALI CONTRIBUTO SOPPRESSE			
Soppressione causali contributo "MALA", "ANFA", "CIGA", "MIDA" e "SANA"	<ul style="list-style-type: none"> • "MALA" denominata "Aziende agricole per OTI - importi anticipati per indennità di malattia a carico INPS"; • "ANFA" denominata "Aziende agricole per OTI - importi anticipati per assegni al nucleo familiare a carico INPS"; • "CIGA" denominata "Aziende agricole per OTI - importi anticipati per integrazione salariale a carico INPS"; • "MIDA" denominata "Aziende agricole per OTI - importi anticipati per donazione midollo osseo a carico INPS"; • "SANA" denominata "Aziende agricole per OTI - importi anticipati per donazione sangue a carico INPS". 		<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 83 del 20/11/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" • archivi Voltura catastale - Software Docte2 • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo • tabelle Enti Creditori/Beneficiari e Codici Entrata • archivi provinciali, comuni urbano e terreni Catasto Fabbricati – Software Docfa. 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/11 al 30/11</i></p>
--	--

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Bilancio enti locali – parere dell’organo di revisione: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato uno schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 per gli enti locali che costituisce una traccia per la formazione del parere da parte dell’organo di revisione. Il documento è composto da un testo word con traccia del parere dell’organo di revisione e da tabelle in formato excel che sono editabili sia direttamente nel file del parere che compilabili nel file excel allegato.</p>	<p><i>CNDCEC documento del 23/11/18</i></p>
<p>Atti preordinati alla trasformazione del territorio - trattamento tributario: Consiglio nazionale del notariato</p> <p>Pubblicato uno studio in cui il notariato analizza il trattamento tributario degli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché degli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi, dopo le modifiche apportate alla disciplina dalla legge di bilancio per il 2018. Tra gli altri aspetti esaminati, i notai si sono soffermati sulla eventuale riconducibilità all’ambito applicativo dell’agevolazione anche di dichiarazioni unilaterali d’obbligo, di atti non collegati necessariamente all’esistenza di piani di lottizzazione, così come di atti connessi con moderni strumenti di pianificazione del territorio.</p>	<p><u>CNN, studio 13/2018-T</u></p>
<p>Iscrizione immediata dell’atto nel registro delle imprese: Consiglio nazionale del notariato</p> <p>Pubblicato uno studio in cui il notariato analizza l’ambito di applicazione della pubblicità nel registro delle imprese prevista dall’articolo 20, co. 7-bis del D.L. n. 91/2014, secondo cui quando l’iscrizione presso il registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto.</p> <p>Secondo i notai, posto che la norma si applica solo quando ad essere oggetto diretto e specifico di pubblicità nel Registro delle imprese sia proprio l’atto rogato o autenticato dal pubblico ufficiale, non invece quando lo stesso costituisca un semplice allegato documentale della domanda di iscrizione, deve ritenersi esclusa, a titolo esemplificativo, l’iscrizione della nomina degli amministratori di una S.r.l. pur se richiesta “sulla base” di una delibera verbalizzata da un notaio (ovvero se la domanda di iscrizione sia corredata della delibera stessa).</p> <p>Posto che dall’ambito di applicazione della norma sono escluse gli atti di S.p.A., l’esclusione riguarda tutte le società con partecipazioni rappresentate da azioni e pertanto le S.p.A., le S.a.p.A., le società consortili per azioni e le società cooperative regolate dalla disciplina della S.p.A.</p> <p>Secondo il notariato, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’esclusione opera solo quando l’atto da pubblicizzare investe direttamente la struttura organizzativa della società con partecipazioni rappresentate da azioni e non anche atti che riguardano al tempo stesso una società con partecipazioni rappresentate da azioni e una o più società di altro tipo (come, ad esempio, atto di cessione di quote di s.r.l. o trasferimento di azienda da parte o a favore di una S.p.A., atto di fusione o di scissione cui partecipi una S.p.A.); • l’art. 20, co. 7 bis del D.L. n. 91/2014 si applica solo quando a dare impulso al procedimento di iscrizione è il pubblico ufficiale rogante o autenticante l’atto oggetto di pubblicità, predisponendo la relativa documentazione e richiedendo l’iscrizione. 	<p><u>CNN, Studio n. 28-2018/E</u></p>